Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 26 novembre 1924** **Numero 273**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,80* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Potenza - (*) Ravenna - *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Nono volume » della raccolta ufficiale dell'anno 1923.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1487, recante modificazioni al regolamento sugli esami, alunni e tasse negli Istituti medi di istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1924, per inesattezza della copia trasmessaci, venne qualificato nella intestazione come « Regio decreto-legge », mentre trattasi di semplice « Regio decreto ».

Nel R. decreto 29 giugno 1924 n. 1388, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1924, per inesattezza della copia trasmessaci, venne omessa nella premessa la indicazione « di concerto con quello (il Ministro) per le finanze », e in calce la controfirma del Ministro stesso. Pertanto, in conformità al testo originale, si rettifica come sopra è indicato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1859.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1849.

Cessazione delle disposizioni emanate col R. decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un Commissario straordinario per le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie, ecc.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 settembre 1923 n. 1987, col quale le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Napoli, di Bari e di Reggio Calabria, la Soprintendenza agli scavi e musei di Napoli e le direzioni del Museo nazionale di Napoli e degli scavi di antichità di Pompei, l'Amministrazione dei beni della Corona retrocessi al demanio dello Stato e dati in consegna al Ministero della pubblica istruzione, l'ufficio per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Napoli furono posti temporaneamente alla dipendenza di un Regio commissario straordinario sedente in Napoli, nominato con lo stesso decreto nella persona del comm. dottor Ugo Frascherelli, con l'incarico di compiere un'ampia indagine su tutto il personale e su tutti i servizi dei predetti istituti nonchè di far proposte e di prendere provvedimenti ai fini del riordinamento degli istituti medesimi;

Considerato che l'opera del predetto Regio commissario straordinario è stata condotta a termine col 31 agosto 1924 e che pertanto è necessario ristabilire il normale funzionamento degli istituti sopra indicati con effetto dal 1° settembre 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1924, cessano di aver vigore le disposizioni del R. decreto 9 settembre 1923 n. 1987, in virtù delle quali, alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale venivano posti temporaneamente alla dipendenza di un Regio commissario straordinario sedente in Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 173. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1860.

REGIO DECRETO 13 novembre 1923, n. 1860.

Approvazione dello statuto dell'Università libera di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Università di Ferrara è riconosciuta come Università libera appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n 2102.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 190. — GRANATA.

Statuto dell'Università di Ferrara.

CAPO I.

DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università di Ferrara appartiene alla categoria di cui all'art. 1 n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Essa è autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del

predetto decreto. E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

L'Università di Ferrara è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) Scuola di farmacia.

Art. 3.

Tali Facoltà e Scuole sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 4.

L'Università di Ferrara conferisce in nome del Re le lauree ed i diplomi indicati negli articoli seguenti relativi all'ordinamento delle Facoltà e della Scuola che la costituiscono.

Art. 5.

Le rendite dell'Università sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dai proventi delle tasse scolastiche e dai diritti di segreteria;

c) dalle assegnazioni fatte dal comune di Ferrara, dalla provincia di Ferrara e dai comuni del forese;

d) dai contributi volontari degli Enti morali e di cittadini.

CAPO II.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 6.

Il governo dell'Università appartiene:

a) al Consiglio di amministrazione che nomina nel suo seno una Giunta composta di quattro membri, uno dei quali possibilmente scelto fra i professori che ne fanno parte. L'uno e l'altra sono presiedute dal Rettore;

b) al Rettore;

c) al Senato accademico;

d) ai Presidi delle Facoltà e al Direttore della Scuola;

e) ai Consigli delle Facoltà e della Scuola.

Art. 7.

Formano il Consiglio di amministrazione:

a) il Sindaco del comune di Ferrara;

b) il Rettore in carica e il Rettore uscito di carica;

c) i Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia;

d) un rappresentante del Governo nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) quattro delegati eletti dal Consiglio comunale di Ferrara anche fuori dal suo seno e rinnovabili per metà ogni tre anni;

f) due rappresentanti della Provincia nominati come sopra;

g) due rappresentanti dei comuni della provincia di Ferrara riuniti in Consorzio, da rinnovarsi o confermarsi ogni tre anni;

h) i rappresentanti degli Enti morali che diano per ciascuno un sussidio continuativo all'Università pari almeno a un decimo di quello corrisposto dal comune di Ferrara;

i) uno studente per ogni Facoltà e uno per la Scuola di farmacia eletti regolarmente ogni anno fra quelli dell'ultimo corso dai colleghi, e, in mancanza di elezioni, scelti dai Presidi.

Art. 8.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta a norma di legge al Rettore.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, in luglio e in dicembre. Nella prima adunanza discute e approva il bilancio preventivo, nella seconda approva i bilanci consuntivi.

Le adunanze di primo invito sono valide quando sia presente almeno la metà dei consiglieri; in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di secondo invito deve essere indetta dopo otto giorni dalla prima.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è un Corpo deliberativo al quale spetta inoltre:

a) nominare il Rettore e la Giunta;

b) approvare i bilanci ed eleggere i revisori del consuntivo;

c) accettare lasciti e donazioni, ecc.

Art. 10.

La Giunta è composta del Rettore, che la presiede, e di quattro membri scelti in seno al Consiglio d'Amministrazione in modo che vi sia almeno un rappresentante dell'Università e tre fra i rappresentanti del comune di Ferrara e degli Enti sovventori.

I membri della Giunta si rinnovano per metà ogni tre anni e non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

Art. 11.

Compete alla Giunta:

a) di prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti che non si possano differire sino alle riunioni ordinarie del Consiglio d'Amministrazione e non giustifichino una riunione straordinaria;

b) assistere il Rettore nell'Amministrazione del patrimonio dell'Università e in quei provvedimenti che riguardano il normale svolgimento dell'amministrazione e la disciplina degli insegnanti secondo le norme dettate dal decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 12.

Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i Professori stabili. Esso dura in carica un triennio e può essere rieletto. In caso d'impedimento è surrogato dal Preside da lui delegato; in mancanza di Presidi, dal professore stabile più anziano.

L'ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside di Facoltà.

Art. 13.

I Presidi delle Facoltà e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore, su proposta delle rispettive Facoltà e Scuola, fra gli insegnanti stabili. In assenza

del Preside ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola. Durano in ufficio un triennio e possono essere nella forma confermati.

Art. 14.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside o Direttore, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo appartenenti alle rispettive Facoltà o Scuola.

Possono parteciparvi i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti nei casi previsti dal Regolamento Generale Universitario.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 15.

La Facoltà di Giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a queste si riferiscono. Essa conferisce la laurea in Giurisprudenza.

La Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine di contribuire al progresso delle scienze medesime. Essa conferisce la laurea in Matematica, la laurea in Chimica e la laurea in Scienze naturali.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Art. 16.

La durata degli studi per ciascuna delle Facoltà suindicate e per la Scuola di farmacia è di quattro anni.

Art. 17.

Gli orari debbono essere proporzionati all'indole ed estensione delle materie, ma non possono di regola essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento.

Art. 18.

Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.

Sezione II. — *Norme particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.*

Art. 19.

Per l'ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza occorre l'attestato di maturità del Liceo classico.

Art. 20.

Nella Facoltà di Giurisprudenza sono dati i seguenti insegnamenti:

1° Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (1° anno);
2° Istituzioni di diritto romano (1° anno);
3° Diritto civile (2° e 3° anno);
4° Diritto romano (2° e 3° anno);
5° Diritto ecclesiastico (2° anno);
6° Diritto penale (2° e 3° anno);
7° Procedura penale (4° anno);
8° Diritto commerciale (2° e 3° anno);
9° Diritto costituzionale (1° anno);
10° Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° e 3° anno);
11° Diritto finanziario e scienza delle finanze (2° anno);
12° Diritto internazionale (4° anno);
13° Procedura civile e ordinamento giudiziario (4° anno);
14° Storia del diritto romano (1° anno);
15° Storia del diritto italiano (2° e 3° anno);
16° Filosofia del diritto (4° anno);
17° Economia politica (1° anno);
18° Statistica (1° anno);
19° Medicina legale (3° anno).

Possono inoltre essere istituiti per incarico altri corsi aventi carattere monografico e che giovino al completamento della coltura giuridica e sociale.

Art. 21.

Come apparisce dall'articolo precedente, sono biennali i corsi di diritto civile, di diritto romano, di diritto penale, di diritto commerciale, di diritto amministrativo e di storia del diritto italiano. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Lo studente è tenuto ad iscriversi alle materie come risultano indicate, per il rispettivo anno di corso, dal prospetto dell'articolo precedente.

Art. 22.

L'Istituto giuridico si considera un seminario ai sensi del l'art. 23 del Regolamento Generale Universitario. Fondato nell'anno 1914, è provveduto di una biblioteca speciale e ha lo scopo d'indirizzare e coadiuvare gli alunni negli studi e nelle ricerche con cui intendono perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà o in scienze affini o complementari. Vi possono essere tenuti corsi specialissimi su qualche parte delle materie trattate nei corsi ordinari e su materie affini o complementari per ammaestrare i giovani nella conoscenza delle fonti e dei metodi di ricerca.

I corsi sono gratuiti.

Art. 23.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie, i quali sono stabiliti come segue:

1° gruppo: Economia politica. Statistica.
2° gruppo: Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile. Storia del diritto romano. Istituzioni di diritto romano.
3° gruppo: Diritto costituzionale. Diritto ecclesiastico.
4° gruppo: Diritto romano. Diritto civile. Diritto commerciale.
5° gruppo: Diritto penale. Medicina legale.
6° gruppo: Diritto finanziario e scienza delle finanze. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
7° gruppo: Storia del diritto italiano.
8° gruppo: Procedura civile. Procedura penale.
9° gruppo: Diritto internazionale. Filosofia del diritto.

Sezione III. — *Norme particolari per la Facoltà di Scienze*

Art. 24.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1° Analisi algebrica con esercizi;

2° Analisi infinitesimale con esercizi;
3° Analisi superiore;
4° Geometria analitica e proiettiva con esercizi e disegno;
5° Geometria descrittiva con esercizi e disegno;
6° Fisica superiore;
7° Meccanica razionale con esercizi;
8° Matematiche complementari;
9° Corso speciale di matematica per chimici e naturalisti;
10° Fisica matematica;
11° Disegno di ornato e di architettura (corso facoltativo);
12° Fisica sperimentale con esercizi;
13° Chimica generale inorganica e organica con esercizi;
14° Chimica fisica;
15° Chimica agraria e industrie agrarie con esercizi;
16° Mineralogia e geologia con esercizi;
17° Botanica e biologia agraria con esercizi;
18° Chimica farmaceutica e tossicologica con esercizi;
19° Chimica bromatologica con esercizi;
20° Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica;
21° Anatomia umana normale;
22° Zoologia e anatomia comparata;
23° Patologia generale e microbiologia (corso facoltativo).

Art. 25.

Gli insegnamenti suddetti sono annuali, ad eccezione dei seguenti che sono biennali:

Analisi superiore, Geometria superiore, Fisica sperimentale, Chimica generale, inorganica e organica, Mineralogia e geologia, Chimica farmaceutica e tossicologica, Botanica e biologia agraria, Chimica agraria e industrie agrarie, Anatomia umana normale, Zoologia e anatomia comparata, Fisiologia e chimica fisiologica.

Art. 26.

L'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in Matematica è il seguente:

Primo biennio:

Analisi algebrica con esercizi.
Geometria analitica e proiettiva con esercizi e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi (corso biennale).
Chimica generale inorganica e organica (corso biennale).
Analisi infinitesimale con esercizi.
Geometria descrittiva con esercizi e disegno.
Meccanica razionale con esercizi.
Disegno di ornato e di architettura (facoltativo).

Secondo biennio:

Analisi superiore (corso biennale).
Fisica superiore (corso biennale).
Chimica fisica (corso facoltativo).
Matematiche complementari.
Fisica matematica.

Il corso di meccanica razionale può essere frequentato nel 2° biennio.

Art. 27.

Gli studenti che aspirano alla laurea in Matematica debbono sostenere gli esami di profitto per gruppi di materie come qui sotto è indicato:

1° gruppo: Analisi algebrica e geometria analitica e proiettiva.
2° gruppo: Chimica generale inorganica e organica. Fisica sperimentale.
3° gruppo: Geometria descrittiva.
4° gruppo: Meccanica razionale.
5° gruppo: Analisi superiore. Matematiche complementari.
6° gruppo: Fisica matematica. Fisica superiore. Chimica fisica.

Art. 28.

L'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in Chimica è il seguente:

Primo biennio:

Chimica generale inorganica e organica (biennale).
Esercizi di preparazioni chimiche e di analisi chimica quantitativa e qualitativa (corso biennale di 20 ore settimanali).
Fisica sperimentale (corso biennale).
Corso speciale di matematica.
Mineralogia e geologia (corso biennale).
Chimica fisica.
Zoologia e anatomia comparata (corso biennale).

Secondo biennio:

Botanica e biologia agraria (corso biennale).
Chimica farmaceutica e tossicologica (corso biennale).
Chimica bromatologica con esercizi.
Fisiologia e chimica fisiologica (corso biennale).
Esercizi analitici su prodotti agrari e industriali e ricerche sperimentali per la tesi di laurea (corso biennale di 20 ore per settimana).

Art. 29.

Gli studenti che aspirano alla laurea in chimica debbono sostenere gli esami di profitto per gruppi di materie come qui sotto è indicato:

1° gruppo: Fisica sperimentale. Corso speciale di matematica.
2° gruppo: Zoologia e anatomia comparata.
3° gruppo: Chimica generale inorganica e organica. Mineralogia e geologia. Chimica fisica. Prova pratica di analisi qualitativa e quantitativa.
4° gruppo: Botanica e biologia agraria. Chimica agraria e industrie agrarie.
5° gruppo: Chimica farmaceutica e tossicologica. Chimica bromatologica. Fisiologia e Chimica fisiologica.

Lo studente non può presentarsi agli esami del 3° gruppo senza avere superato gli esami del 1° gruppo, e non può presentarsi agli esami dei gruppi 4° e 5° senza aver superati gli esami del 3° gruppo.

Art. 30.

L'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in Scienze naturali è il seguente:

Primo biennio:

Botanica e biologia agraria (corso biennale).
Chimica generale inorganica e organica (corso biennale).
Fisica sperimentale (corso biennale).
Corso speciale di matematica (facoltativo).
Mineralogia e geologia (corso biennale).

Secondo biennio:

Anatomia umana normale (corso biennale).
Zoologia e anatomia comparata (corso biennale).
Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica (corso biennale).
Patologia generale e microbiologia (corso facoltativo).

Gli studenti possono invertire l'ordine dei corsi. Essi hanno l'obbligo della frequenza annuale di due laboratori e la frequenza biennale di un terzo fra i seguenti:

Anatomia umana normale, Fisiologia sperimentale, Biologia generale e Microbiologia.

Art. 31.

Gli studenti che aspirano alla laurea in Scienze naturali debbono sostenere gli esami di profitto per gruppi di materie come qui sotto è indicato:

1° gruppo: Chimica generale inorganica e organica. Fisica sperimentale.

2° gruppo: Botanica. Zoologia e anatomia comparata.

3° gruppo: Mineralogia e geologia.

4° gruppo: Anatomia umana normale. Fisiologia sperimentale e chimica fisiologica. Patologia generale e microbiologia.

Gli studenti non possono presentarsi agli esami del 4° gruppo ove non abbiano prima sostenuto quelli del 1° e del 2° gruppo.

Art. 32.

E' costituito un Istituto di Biologia generale che funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale Universitario. Vi sono tenuti corsi di Anatomia umana, di Fisiologia e Patologia generale. A questi corsi possono gratuitamente iscriversi studenti o laureati in giurisprudenza, scienze e farmacia, conseguendo un attestato di frequenza.

SEZIONE IV. — *Norme particolari per la Scuola di Farmacia.*

Art. 33.

Nella Scuola di farmacia sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Chimica generale inorganica e organica (corso biennale).
2. Chimica analitica qualitativa e quantitativa (esercitazioni pratiche).
3. Fisica sperimentale (corso biennale).
4. Botanica con esercizi.
5. Mineralogia con esercizi.
6. Chimica farmaceutica e tossicologica con esercizi (corso biennale).
7. Farmacologia con esercizi di farmacognosia.
8. Chimica bromatologica con esercizi.

Art. 34.

Gli insegnamenti della Scuola di Farmacia ad eccezione di quello di Farmacologia sono compresi fra quelli della Facoltà di Scienze.

L'insegnamento della Botanica è fornito dalla prima parte del corso biennale di Botanica e biologia agraria; gl'insegnamenti della Mineralogia dalla prima parte del corso biennale di Mineralogia e geologia.

Art. 35.

L'ordine degli studi per il conseguimento del diploma in farmacia è il seguente:

Primo anno

Chimica generale inorganica e organica.
Fisica sperimentale.
Botanica ed esercizi.
Esercizi di preparazioni chimiche (sei ore settimanali).

Secondo anno

Chimica generale inorganica e organica.
Fisica sperimentale.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Mineralogia con esercizi.
Esercizi di Analisi chimica qualitativa con prova pratica obbligatoria (ore dodici settimanali).

Terzo anno

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e di tecnica farmaceutica (ore diciotto settimanali).
Chimica bromatologica con esercizi.
Farmacologia con esercizi di farmacognosia.
(Gli studenti possono cambiare l'ordine dei corsi di Botanica e Mineralogia).

Quarto anno

Pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle proposte dalla Scuola. Il periodo di pratica dura un anno solare: un semestre almeno di questa pratica deve essere compiuta dallo studente dopo di aver superato tutti gli esami di profitto. In ogni caso per presentarsi all'esame di diploma lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Art. 36.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per gruppi di materie. Per gli studenti aspiranti al diploma di farmacista i gruppi di materie sono i seguenti:

1° gruppo: Chimica generale inorganica e organica. Fisica sperimentale.

2° gruppo: Mineralogia e prova pratica di Chimica qualitativa.

3° gruppo: Botanica. Farmacologia e farmacognosia.

4° gruppo: Chimica farmaceutica e tossicologia. Chimica bromatologica.

5° gruppo: Biologia generale e Microbiologia.

CAPO IV.

DEGLI INSEGNANTI.

Art. 37.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 38.

Il ruolo organico dei posti di professori di ruolo per ciascuna Facoltà è determinato dalla tabella annessa al presente Statuto.

Art. 39.

La nomina dei professori di ruolo è fatta secondo le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, articoli 16 e seguenti.

Art. 40.

Per i professori di ruolo è applicata la tabella *E* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluse le indennità accademiche, tenuto conto per la determinazione della stabilità e dei quinquenni degli anni trascorsi in qualità di ordinario presso l'Università di Ferrara.

Art. 41.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di impartire almeno sei ore settimanali di insegnamento. Per un incarico che

venga affidato ai professori di ruolo non viene corrisposto nessun compenso.

Art. 42.

A tutti i professori di ruolo è assicurato uno stato di quiescenza presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, mediante il versamento di una quota corrispondente al 12 per cento dello stipendio lordo, di cui metà a carico del professore e l'altra metà a carico del bilancio dell'Università.

Art. 43.

Per i professori stabili di ruolo a tutto il 1918 e per tutte le altre categorie di personale di ruolo stabile l'Amministrazione Universitaria destinerà in conto arretrati, per lo stato di quiescenza e in ragione dello stipendio e degli anni di servizio, la somma a tale uopo accantonata.

Art. 44.

Per quelle materie che non possano essere affidate per incarico gratuito ai professori di ruolo si provvede dalla Giunta, su proposta della Facoltà o Scuola, a norma dell'art. 44 del Regolamento Generale Universitario, con incarichi speciali da retribuirsi con compenso da determinarsi caso per caso.

Art. 45.

L'ufficio d'incaricato è soggetto alla riconferma annuale della Giunta, sentito sempre il parere della Facoltà o della Scuola.

Art. 46.

Sono ammessi i corsi d'insegnamento a titolo privato. Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione, e per il numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati che non vengono tenuti in locali universitari devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi stessi appartengono.

Art. 47.

L'incarico della supplenza di un insegnamento può essere affidato:

a) ai professori della Facoltà o Scuola;

b) ai liberi docenti della materia o di materia affine.

La nomina viene fatta dalla Giunta su designazione della Facoltà o Scuola.

CAPO V.

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 48.

Per l'ammissione, per la carriera scolastica, per le tasse e soprattasse degli studenti, per la Cassa scolastica e per l'opera della Università, valgono le norme del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e del Regolamento Generale Universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 49.

Per la validità dell'anno scolastico lo studente deve iscriversi almeno a tre corsi obbligatori ed ha l'obbligo di riservare per gli altri anni tante iscrizioni quante ne occorrono per renderli validi.

Art. 50.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni o esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni, e in genere nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti vengono accertati dai professori ufficiali o dai liberi docenti nei modi che credano più opportuno, con interrogazioni, prove scritte, ecc.

Art. 51.

Le punizioni, che in conformità dell'articolo 52 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, le Autorità Accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:

1° L'ammonizione;

2° La sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami;

3° L'interdizione temporanea da uno o più corsi sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi;

4° La sospensione da una o più sessioni di esami;

5° L'esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esame.

Art. 52.

La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione che viene inflitta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al n. 5 il Rettore deferisce lo studente al Senato accademico.

Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico.

Art. 53.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza d'indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'Albo dell'Università.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Art. 54.

Dell'applicazione di tutte le pene di grado superiore al 1° viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti Superiori del Regno.

Art. 55.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni vengono integralmente applicate nella Università di Ferrara per gli studenti che vi si trasferiscano o vi chiedano iscrizione.

Art. 56.

Gli esami sono:

a) di profitto; b) di laurea o diploma.

Art. 57.

Per ottenere l'ammissione agli esami di profitto lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza nelle materie alle quali l'esame si riferisce.

Art. 58.

L'esame di profitto ha carattere dottrinale e dove riesca possibile anche pratico, e consiste in interrogazioni e in discussioni col candidato.

Art. 59.

La durata dell'esame di profitto non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 60.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio della Facoltà e sono costituite dai professori delle materie del gruppo e da un libero docente ovvero da un cultore di una delle materie o di materia affine. Se il gruppo delle materie ha un solo insegnante, fa parte della Commissione anche un secondo insegnante di materia affine.

Art. 61.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver sostenuto con buon esito tutti gli esami di profitto.

Art. 62.

La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri, compreso il Preside della Facoltà, che ne ha la presidenza. Sette dei componenti la Commissione sono scelti dal Rettore fra i professori della Facoltà, gli altri quattro sono nominati su proposta della Facoltà fra gli attuali professori emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati e i liberi docenti.

In mancanza del Preside la Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado.

Soltanto in caso di necessità la Commissione per l'esame di laurea può essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette dei quali non meno di cinque debbono essere professori della Facoltà.

Art. 63.

La Commissione per gli esami di laurea, terminata la discussione, procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 87 del Regolamento Generale Universitario.

SEZIONE II. — *Norme particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.*

Art. 64.

L'esame di laurea consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta è data mediante una dissertazione che il candidato redige su argomento di sua scelta, in una delle materie indicate nell'art. 20. L'argomento di essa dev'essere approvato da una Commissione composta dal professore della materia e da altri due professori ufficiali, la quale può negare l'approvazione anche nel caso in cui, mediante un colloquio col candidato, accerti la insufficienza di preparazione nella materia medesima.

La prova orale consiste in una discussione sulla predetta dissertazione e su tre proposizioni concernenti questioni controversie nella dottrina o nel foro, enunciate per iscritto dal candidato a piedi della dissertazione. La Commissione può limitare la discussione a due delle tre proposizioni.

Le proposizioni devono riguardare materie che sono soggette ad esame nella facoltà, diverse però fra loro e da quella a cui si riferisce la dissertazione.

Art. 65.

La dissertazione per l'esame di laurea dev'essere presentata in un numero di esemplari bastevoli per distribuirla ai membri della Commissione e depositata nella Segreteria almeno venti giorni prima del giorno dell'esame.

Se la dissertazione non fu stampata o non fu distribuita nel numero di esemplari sopra indicato, debbono essere uniti ad essa undici esemplari di un riassunto, nel quale il candidato deve esporre il piano del suo lavoro, lo svolgimento e le conclusioni del medesimo.

Art. 66.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale di cui all'art. 64 se la dissertazione non abbia ottenuto l'approvazione di una Commissione composta di tre professori della Facoltà designati dal Preside.

SEZIONE III. — *Norme particolari per la Facoltà di Scienze.*

Art. 67.

Per ottenere una laurea occorre, oltre ad aver superato tutti gli esami, aver frequentato regolarmente i laboratorii secondo che è prescritto, e presentare una dissertazione sopra un argomento che può essere scelto liberamente dal candidato in una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

Art. 68.

Per la laurea in Chimica o in Scienze naturali il lavoro a cui si riferisce la dissertazione di laurea sarà preferibilmente d'indole sperimentale.

Art. 69.

Le dissertazioni di laurea debbono essere depositate, in tre esemplari almeno, in Segreteria non oltre il 15 giugno (termine perentorio) insieme con le indicazioni di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte fra materie obbligatorie diverse fra loro e da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 70.

Per la laurea in Chimica o in Scienze naturali il candidato deve prima dell'esame orale compiere due prove pratiche, una delle quali relativa alla scienza che ha fornito oggetto della dissertazione di laurea e la seconda in altra delle materie il cui esame sia obbligatorio per il conseguimento della laurea, a scelta del candidato. Per la laurea in Chimica la prova pratica in chimica deve comprendere una analisi qualitativa e un'analisi quantitativa.

SEZIONE IV. — *Norme particolari per la Scuola di Farmacia.*

Art. 71.

La Commissione per gli esami di diploma di Farmacia è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, ed è costituita da sette membri, che, di regola, sono professori ufficiali, fra i quali debbono essere sempre compresi il Direttore della Scuola, i professori di Chimica farmaceutica e di Farmacologia, e un libero docente.

Art. 72.

L'esame di diploma viene dato alla fine dell'anno solare di pratica e consiste di due parti: una prova pratica e una prova orale.

La prova pratica comprende:

1. Un'analisi qualitativa inorganica;
2. Un'analisi di un prodotto farmaceutico;
3. Una preparazione farmaceutica.

Nella prova orale il candidato viene interrogato sulla prova pratica, sulle droghe, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato la prova pratica.

CAPO VI.

DEGLI ASSISTENTI.

Art. 73.

Gli assistenti coadiuvano i professori ufficiali nell'attività didattica e scientifica.

Art. 74.

La nomina e la conferma degli assistenti è disciplinata dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dai rispettivi articoli del Regolamento generale Universitario.

Gli assistenti possono esser revocati in qualsiasi tempo ove vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio.

Art. 75.

Gli assistenti sono retribuiti con annue L. 4000, nel caso che non abbiano altro ufficio retribuito, con annue L. 1200 se abbiano altro impiego retribuito.

CAPO VII.

DELL'AMMINISTRAZIONE.
DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E SUBALTERNO.

Art. 76.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato a mezzo di un Istituto di credito, incaricato dal Consiglio di amministrazione, in base al foglio di stipendio firmato dal Rettore, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal ragioniere segretario. In assenza del Rettore i mandati sono firmati da chi lo rappresenta o dal membro della Giunta.

Art. 77.

La gestione del patrimonio, il servizio di Cassa e quanto altro si attiene all'amministrazione dell'Università, compreso il personale di servizio e d'amministrazione, viene disciplinato con speciale regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione entro un anno dal suo insediamento.

Art. 78.

All'assunzione del personale di amministrazione e subalterno l'Università provvede con apposito contratto d'impiego col quale vengono determinati i diritti e i doveri del personale stesso.

Il personale di amministrazione si compone di un segretario con stipendio iniziale di lire settemila annue con diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno, e di un applicato con lo stipendio di lire duemila annue.

Art. 79.

Il personale subalterno è assunto per un anno di prova con lo stipendio di lire tremila. Dopo la conferma, avrà lo stipendio di lire quattromila annue con diritto a sei aumenti quadriennali di un decimo ciascuno.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 80.

E' abrogato il precedente Statuto dell'Università approvato con R. D. 26 luglio 1919, n. 1386 e modificato dal R. D. 13 agosto 1923, n. 1825.

Art. 81.

Gli organi amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che saranno costituiti, a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari e del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione e la Giunta.

TABELLA.

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di Giurisprudenza	dieci
Facoltà di Scienze	sette
Scuola di Farmacia	uno

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1848.

Approvazione delle disposizioni per il reclutamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale e degli ufficiali per la direzione delle macchine in servizio attivo permanente, provenienti dai sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sul reclutamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 495 in data 14 marzo 1915, che approva l'ordinamento della Regia accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 agosto 1924, n. 1525, 1523 di pubblicazione, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 814, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposizioni, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, relative al reclutamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale e degli ufficiali per la direzione delle macchine, in servizio attivo permanente, dai sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

Art. 2.

Le disposizioni annesse al presente decreto saranno inserite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Le disposizioni stesse potranno in seguito essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle approvate col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 172. — GRANATA.

Disposizioni per il reclutamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale e degli ufficiali per la direzione delle macchine in servizio attivo permanente provenienti dai sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

Art. 1.

I sottufficiali del corpo Reale equipaggi aventi i requisiti indicati nei successivi articoli 2 e 4 delle presenti disposizioni possono, a domanda, essere ammessi alla terza classe del corso normale della Regia accademia navale per conseguire, al termine del corso stesso, la nomina a guardiamarina o sottotenente per la direzione delle macchine in servizio attivo permanente.

Il Ministro per la marina stabilisce annualmente il numero dei sottufficiali da ammettersi alla predetta classe.

Art. 2.

Possono domandare l'ammissione di cui all'articolo precedente i sottufficiali di tutte le categorie e specialità del corpo Reale equipaggi i quali, alla data che sarà stabilita nel bando di concorso, posseggano i seguenti requisiti:

1° Abbiano almeno un anno di grado da sottufficiale;

2° Abbiamo riportato la classifica di « ottimo » negli specchi caratteristici durante il servizio da sottocapo e sottufficiale e non abbiano commesso gravi mancanze durante il precedente servizio;

3° Abbiano compiuto due anni d'imbarco su nave armata;

4° Posseggano il titolo di ammissione al liceo classico o altro titolo di studio corrispondente, dopo cinque anni di corso di scuola media;

5° Abbiano superato gli esami di cui al terz'ultimo comma del successivo articolo 5;

6° Non abbiano superato il ventisettesimo anno di età;

7° Siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

I sottufficiali meccanici possono soltanto far domanda per il corso allievi ufficiali per la direzione delle macchine.

Art. 4.

Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti messi a concorso, la Commissione di avanzamento del corpo Reale equipaggi procederà alla scelta dei concorrenti da ammettersi al corso preparatorio di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

I sottufficiali prescelti sono avviati presso la Regia accademia navale per compiervi un corso preparatorio della durata di circa mesi quattro.

Tale corso ha lo scopo di vagliarne la cultura, l'attitudine professionale ed il contegno.

Quelli fra essi che al termine del corso preparatorio sono riconosciuti, a giudizio insindacabile del Comando dell'Accademia, idonei per gli studi successivi, sono sottoposti ad esami su programmi stabiliti dal Ministero.

Superati gli esami predetti sono ammessi a frequentare la terza classe del corso normale della Regia accademia navale.

Essi frequentano gli ultimi tre anni di tale corso (con le stesse modalità stabilite per gli allievi provenienti dal reclutamento ordinario) come allievi ufficiali dello Stato maggiore generale o allievi ufficiali per la direzione delle macchine.

Art. 6.

I sottufficiali ammessi secondo il disposto dell'articolo precedente, conservano il loro grado durante il tempo in cui

frequentano la terza e la quarta classe del corso normale, restando però esonerati dalle funzioni del grado stesso e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Al passaggio dalla quarta alla quinta classe i sottufficiali allievi vengono nominati aspiranti ed amministrativamente godono dello stesso trattamento degli aspiranti di complemento.

Al termine del quinto corso gli aspiranti che abbiano superato le prove di esame e che contino almeno sei mesi di navigazione da sottufficiali allievi, sono nominati guardiamarina o sottotenenti per la direzione delle macchine in servizio attivo permanente.

Art. 7.

In caso di rinvio dall'Accademia per insuccesso negli esami o per altri motivi, i sottufficiali allievi rientrano nella categoria di loro provenienza col grado che avevano all'atto dell'ammissione nel predetto Istituto (o con altro superiore se eventualmente ne abbiano nel frattempo maturato il diritto), qualora il rinvio abbia luogo mentre essi frequentano la terza e la quarta classe del corso normale; se invece il rinvio avviene dopo conseguita la nomina ad aspirante, essi rientrano venendo nominati capi di 2ª classe nella categoria o specialità di provenienza.

Roma, addì 30 ottobre 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina
THAON DI REVEL.

Numero di pubblicazione 1862.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1850.

Ripristino del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, soppresso in virtù dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, è ripristinato dalla data del presente decreto, come istituto superiore alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Per il funzionamento del predetto Istituto, lo Stato assegna il contributo di annue L. 25,000 già stanziato a favore della soppressa Schola superiore di medicina veterinaria di Parma.

Mediante successivi accordi con gli Enti locali saranno determinati i contributi di questi nelle spese di sistemazione edilizia e di dotazione di materiale scientifico e tecnico, nonchè in quelle annuali per il funzionamento dell'Istituto, senza alcun maggiore impegno finanziario da parte dello Stato.

Il materiale didattico, sperimentale e librario del soppresso Istituto superiore di medicina veterinaria rimane in dotazione all'Istituto ripristinato.

Art. 3.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma concorrerà al riparto del personale di cui agli articoli 6 e 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1924, n. 1847.

Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659, concernente il riordinamento delle scuole medie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretatrio di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659, è sostituito dall'articolo seguente:

« Il corso inferiore quadriennale dell'istituto tecnico ha pure una sezione commerciale, separata per le sue materie speciali, che rilascia anche un diploma di licenza tecnico-commerciale, con le norme stabilite per gli esami di licenza nelle scuole del Regno ».

Art. 2.

La tabella *A* di cui all'art. 5 dello stesso decreto è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 171. — GRANATA.

TABELLA A.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario negli Istituti tecnici e nel Liceo scientifico.

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Num. delle cattedre di ruolo in istit. aventi corsi ordinari	Norme ed avvertenze
CORSO INFERIORE (quadriennale)			
Lingua italiana e latina e storia e geografia	due classi	2	Saranno istituite 4 cattedre in istituti aventi un duplice corso.
Matematica	le classi del corso inf. e sup.	1	L'insegnamento delle classi nell'eventuale secondo corso inferiore sarà assunto dallo stesso titolare.
Disegno	id. id.	1	Il titolare assumerà l'insegnamento nell'eventuale secondo corso inferiore.
Lingua locale	id. id.	1	Id. id.
Prima lingua straniera	id. id.	1	Id. id.
Seconda lingua straniera . . .	id. id.	1	Id. id.
Stenografia	—	—	Per incarico.
Sezione commerciale			
Le cattedre predette in comune, tranne il latino.			
Computisteria e ragioneria . .	le classi del corso inf. e sup.	1	—
Scienze	—	—	V. corso superiore.
Calligrafia	—	—	Con la cattedra di disegno.
CORSO SUPERIORE (triennale)			
Liceo scientifico.			
Lettere italiane e latine	le tre classi	1	—
Storia, filosofia ed economia politica	id. id.	1	V. istituzioni di diritto.
Matematica	—	—	V. corso inferiore.
Scienze naturali, fisica, chimica e geografia	le tre classi	1	V. chimica merceologica.
Lingua locale	—	—	—
Prima lingua e letteratura straniera	—	—	V. corso inferiore.
Seconda lingua e letteratura straniera	—	—	Id. id.
Disegno	—	—	—
Istituto tecnico (Sez. comm. e rag.)			
Le cattedre predette in comune, tranne il latino, la filosofia, il disegno, la matematica e la fisica in 2ª e 3ª, e la chimica.			
Istituzioni di diritto	—	—	Con la cattedra di storia.
Computisteria, ragioneria, scienze finanziarie e statistica . .	—	—	V. corso inferiore.
Chimica merceologica	—	—	Con la cattedra di scienze naturali, ecc.
Calligrafia	—	—	Con la cattedra di disegno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1864.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1851.**

Disposizioni concernenti gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dei Regi istituti superiori agrari.

Art. 1.

Le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, sono abrogate.

Art. 2.

L'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze è trasformato, a partire dal 1° ottobre 1924, in Regio istituto superiore agrario, con specializzazione forestale, ed assumerà il nome di Regio istituto superiore agrario forestale. Ad esso sarà annessa la stazione sperimentale di silvicultura, istituita in virtù della legge 3 aprile 1921, n. 742.

L'Istituto di cui al precedente comma, dopo un quadriennio di studi, conferisce in nome del Re, la laurea in scienze agrarie e dopo un quinto anno il diploma di specializzazione forestale, il quale ultimo abilita a concorrere ai posti nei ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale dello Stato.

Art. 3.

Al ruolo del personale insegnante ed assistente, di cui alla tabella n. 86 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aggiunti, rispettivamente, 2 posti di professore e 2 posti di assistente.

Il riparto dei posti fra i Regi istituti superiori agrari di Bologna, di Milano, di Perugia, di Pisa e di Portici, ed il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze, sarà determinato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Le funzioni di segretario capo del Regio istituto superiore agrario di Pisa sono disimpegnate, mediante incarico retribuito, dal segretario capo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

La misura della retribuzione sarà fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore agrario e farà carico alla dotazione di esso.

Art. 5.

Le spese necessarie per la sistemazione edilizia, che non potranno eccedere l'importo complessivo di L. 1,500,000 e quelle per il completamento del materiale scientifico e didattico, che non potranno superare complessivamente le L. 300,000, saranno per 2 quinti a carico dello Stato e per 3 quinti a carico degli Enti locali e del Consorzio universitario di Pisa.

Art. 6.

Resta consolidata a favore del Regio istituto superiore agrario di Pisa la spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 1923-1924 per il funzionamento della cessata scuola superiore agraria annessa alla Regia università di Pisa, che sarà determinata con decreto Reale di cui all'art. 10 del presente decreto.

Alla maggiore spesa occorrente pel funzionamento del Regio istituto superiore agrario di Pisa sarà provveduto con contributi degli Enti locali e del Consorzio universitario nella misura di 3 quinti restando a carico dello Stato gli altri 2 quinti ai quali sarà provveduto coi fondi di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Ai fondi rappresentanti i 2 quinti a carico dello Stato per la sistemazione edilizia, di cui all'art. 5, sarà provveduto:

a) col provento della vendita di un appezzamento di terreno non superiore ad ettari 1 e mezzo del podere « Alle Piagge » sede della Scuola superiore agraria di Pisa e del podere « San Cataldo » attualmente in uso della scuola stessa, entrambi di proprietà del demanio dello Stato;

b) coi fondi di cui all'art. 13 del presente decreto.

Art. 8.

Alle spese a carico dello Stato per il completamento del materiale scientifico e didattico di cui all'art. 5, il cui importo non potrà superare le L. 120,000, sarà provveduto prelevando la relativa somma dal cap. 48-*bis* dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-925.

Art. 9.

Con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno determinati i contributi di ciascuno degli Enti locali e del Consorzio universitario di Pisa, in applicazione dei precedenti articoli 5 e 6.

La provincia di Pisa si assume l'obbligo di provvedere alla sistemazione edilizia del Regio istituto superiore agrario, entro i limiti di tempo, che saranno fissati nella convenzione e contenendo la spesa nella somma massima di lire 1,500,000.

CAPO II.

Disposizioni comuni ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le norme relative ai fini, all'ordinamento degli studi, al governo didattico ed amministrativo, allo stato giuridico del personale, ed in genere al funzionamento degli Istituti d'istruzione superiore agraria e veterinaria.

Art. 11.

Agli Istituti superiori, contemplati dal presente capo è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato, posti a servizio di essi e di quelli che eventualmente fossero ad essi concessi in uso da leggi o da convenzioni speciali, e passa in proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale è annualmente stanziata la somma di L. 850,000 per gli incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire anche in concorso con Enti e privati, al migliore assetto scientifico e didattico degli Istituti d'istruzione superiore agraria e veterinaria.

Il Ministro, udito il parere di un Comitato tecnico, nominato dalla sezione 1ª del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale provvede alla ripartizione del fondo stesso destinando le relative somme a scopi determinati.

Art. 13.

Per la sistemazione edilizia degli Istituti, di cui al presente capo è stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per tre esercizi consecutivi a cominciare dall'esercizio 1924-925 la somma di L. 450,000.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale è annualmente stanziato un fondo di L. 50,000 per provvedere alla concessione, a favore di laureati in scienze agrarie o in medicina veterinaria, di borse di perfezionamento degli studi presso Istituti italiani e stranieri.

Le norme per il conferimento di tali borse verranno stabilite dal regolamento generale in esecuzione del decreto sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e veterinaria, di cui all'art. 10 del presente decreto.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 15.

All'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892, è sostituito il seguente:

« Non potranno costituirsi presso altri Istituti d'istruzione superiore di qualsiasi natura, facoltà o scuole dirette agli stessi fini o a fini analoghi a quelli degli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale se non di concerto tra i Ministri interessati sentito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale ed industriale ».

Art. 16.

In attesa degli accordi di cui all'art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892, per gli insegnamenti di determinate materie tra l'Istituto superiore agrario e forestale e l'Università di Firenze, per gli iscritti nell'anno scolastico 1924-25 al primo anno di corso dell'Istituto superiore predetto verrà trasferita d'ufficio a cura dell'Istituto stesso, ad ogni effetto di legge la iscrizione per la frequenza e per gli esami delle materie generali, alla facoltà di scienze dell'Università.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale, le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 18.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1865.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1852.

Fondo di garanzia per le operazioni di risconto fatte dagli Istituti di emissione all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a termini della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1495, con la quale gli Istituti di emissione furono autorizzati a riscontare all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione cambiali fino alla concorrenza di 100 milioni di lire, a saggio uguale alla ragione normale dello sconto, garantite con la cessione dei mandati delle pubbliche Amministrazioni appaltanti di lavori e forniture assunte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni e da altri Enti pubblici, e fatti eseguire da cooperative di produzione e lavoro o dai loro consorzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma accreditata dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato per interessi sulle operazioni di risconto di cui all'articolo 1 della legge 26 settembre 1920, n. 1495, compiute dalla banca medesima con fondi dello Stato, rimarrà depositata, fino alla concorrenza di L. 5,000,000, presso la Banca d'Italia, per conto proprio e degli altri due Istituti di emissione, per garantire, insieme coi frutti del suo investimento in titoli dello Stato, lo svolgimento delle operazioni preindicate, sino alla loro completa estinzione; e l'importo rimanente sarà devoluto all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, per lo scopo di cui all'articolo seguente.

Sarà parimenti devoluto all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, allo scopo preaccennato, l'ammontare delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno accantonate presso ciascuno dei tre

Istituti di emissione ai termini dell'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

Art. 2.

Oltre all'importo di cui all'articolo precedente, sarà semestralmente devoluta all'Istituto nazionale per la cooperazione sino al 31 dicembre 1930, la metà della tassa massima di circolazione dovuta dagli Istituti di emissione sull'ammontare dei biglietti corrispondenti agli impieghi nelle operazioni mentovate nell'art. 1 della legge 26 settembre 1920, n. 1495, previo il prelevamento di cui all'art. 4. Le somme attribuite all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, in virtù del presente articolo e dell'articolo precedente saranno da esso destinate all'ammortamento graduale in sette anni di tutte le sue perdite accertate al 31 dicembre 1923 e non ammortizzate a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688.

Art. 3.

Agli effetti delle relative impostazioni nei bilanci degli Istituti di emissione, la somma di L. 5,000,000 di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà ripartita fra i detti Istituti nella stessa proporzione in cui è ripartito, a termini dell'art. 1 della legge 26 settembre 1920, n. 1495, il risconto di 100,000,000 di lire autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 4.

Agli Istituti di emissione saranno corrisposti, per ciascun semestre, a titolo di compenso per spese di fabbricazione dei rispettivi biglietti e di altre spese, centesimi 60 per cento sulla circolazione media corrispondente, pel semestre stesso, alle operazioni di cui nell'art. 1 della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

Le somme da corrispondersi per tale compenso saranno prelevate dall'ammontare della tassa di circolazione da devolvere semestralmente a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, in conformità dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Al termine delle operazioni di cui nell'art. 1 della legge precitata, dalle somme che rimarranno disponibili sul fondo di garanzia costituito a norma dell'art. 1 del presente decreto, dopo aver coperto col fondo stesso le eventuali perdite, sarà prelevata la somma necessaria per rimborsare agli Istituti di emissione l'importo da ciascuno di essi corrisposto all'Erario, ai termini dell'art. 1 del R. decreto legge 22 ottobre 1914 e dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, per addizionale alla tassa di circolazione effettivamente pagata sui biglietti emessi per le mentovate operazioni. Ogni ulteriore avanzo del fondo predetto sarà versato al Tesoro dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1866.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1853.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Padova tendente ad ottenere l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città stessa compilato dall'ufficio tecnico municipale e approvato da quel Consiglio comunale nelle adunanze 7 febbraio e 26 maggio 1923;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Padova compilato dall'ufficio tecnico municipale e deliberato da quel Consiglio comunale nelle adunanze 7 febbraio e 26 maggio 1923.

Un esemplare del piano, munito del visto del Ministero dei lavori pubblici, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

I piani parziali di esecuzione del piano, cui saranno annessi i piani parcellari, saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa pubblicazione a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Le zone ove si sviluppa il piano regolatore di ampliamento della città si suddivideranno in tre gruppi:

Il primo gruppo comprende:

a) la zona a nord della linea ferroviaria Padova-Venezia e Padova-Milano;

b) la zona compresa tra il canale di Roncaietto e la strada Padova-Bovolenta;

c) la zona compresa tra la via Bezzecca, le vie Castelfidardo e Sorio e la ferrovia Padova-Bologna.

Il secondo gruppo comprende:

a) la zona compresa tra la via per Bovolenta, il canale Scaricatore e il Bacchiglione;

b) la zona compresa tra il canale Scaricatore e il canale di Battaglia;

c) la zona compresa tra la via Castelfidardo e il ponte regolatore al Bassanello.

Il terzo gruppo comprende:

a) la zona compresa tra la linea ferroviaria Padova-Venezia e il canale Roncaietto;

b) la zona compresa tra il Bacchiglione e il canale per Battaglia;

c) la zona al di là delle linee ferroviarie Padova-Bassano e Padova-Bologna.

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono assegnati i seguenti termini a decorrere dalla data del presente decreto:

per il primo gruppo anni 25;
per il secondo gruppo anni 30;
per il terzo gruppo anni 40.

Art. 4.

Per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento, indipendentemente dallo speciale concorso di cui al capoverso dell'art. 94 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è concesso al comune di Padova il diritto di imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui per il nuovo valore dei beni in essi compresi i contributi seguenti:

a) contributo in danaro consistente nel pagamento della metà del maggior valore che l'immobile di ciascun proprietario confinante o contiguo avrà acquistato in seguito all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità.

Dovrà peraltro detrarsi a vantaggio dei proprietari che hanno corrisposto il contributo in natura di che alla seguente lettera b), il valore di tale contributo da determinarsi secondo le norme fissate dal presente decreto. Se il valore del contributo in natura sarà maggiore, l'eccedenza sarà risarcita dal Comune a titolo d'indennità d'esproprio;

b) contributo in natura consistente nella cessione al Comune da parte dei proprietari confinanti del suolo destinato alla formazione delle nuove strade, piazze o giardini sino alla metà larghezza effettiva della strada e sino ad un massimo di metri quindici per le piazze e giardini.

Se il confinante non ha la proprietà di tutta l'estensione del suolo da cedere come sopra, sarà obbligato, nel termine prescritto dal Comune o a procurare il suolo stesso o a pagarne il prezzo al Comune, ove a questi appartenga, o altrimenti rimborsare il prezzo che il Comune stesso debba corrispondere per espropriarlo.

Art. 5.

I proprietari confinanti o contigui, i cui immobili siano resi per la esecuzione del piano inedificabili o inutilizzabili, avranno facoltà di ottenere l'espropriazione del rispettivo fondo colpito dai contributi di che all'articolo precedente.

Art. 6.

E' data al Comune la facoltà in ordine all'articolo 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, di espropriare oltre i terreni e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione del piano di ampliamento e sue eventuali modificazioni tutte le zone che sono comprese ad una profondità non superiore ai m. 50 dalle fronti delle strade, viali, piazze e giardini compresi nel piano stesso.

Art. 7.

Tutte le indennità dovute dal Comune per le espropriazioni da eseguirsi in dipendenza del presente decreto saranno ragguagliate in base al puro valore del terreno considerato prescindendo dalla sua edificabilità dipendente dall'approvazione del piano regolatore.

Art. 8.

L'aumento di valore di cui all'art. 4-a) s'intende rappresentato dalla differenza fra il prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione prima dell'approvazione del presente piano regolatore e quello che avrebbe per virtù delle opere compiute in esecuzione del piano regolatore stesso.

Art. 9.

Le modificazioni del piano che venissero dal Comune riconosciute opportune nel corso della sua attuazione saranno approvate con Regio decreto, osservato la procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865. A tali modificazioni saranno applicate tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

All'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Padova e approvato con Regio decreto previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1867.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1854.

Approvazione del contratto 12 agosto 1924, concernente vendita al comune di Rimini di arenile demaniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il contratto in data 12 agosto 1924 stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza di Forlì, mediante il quale il demanio dello Stato vende al comune di Rimini mq. 76300 di arenile demaniale su quella spiaggia, fra il torrente Ausa e Riccione, per il prezzo di L. 1 al metro quadrato e per ciò per il prezzo complessivo di L. 76,300.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1868.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 1858.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato.

Relazione a S. M. il Re, in udienza del 13 novembre 1924, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato.

SIRE,

Alla chiusura del consuntivo per l'esercizio finanziario 1923-24 dell'Amministrazione ferroviaria, in conseguenza di imprevedibili circostanze inerenti alla particolare natura di quell'azienda, si sono verificate, in alcuni capitoli di spesa, eccedenze di impegni rispetto alla previsione, compensate da una maggiore somma di economie in altri capitoli e da maggiori entrate, per cui il disavanzo della gestione, che era stato previsto in L. 300,000,000, è venuto a ridursi a L. 298,100,000.

Considerato, però, che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste della predetta Amministrazione coll'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, numero 372, presentava al 30 giugno 1924, una disponibilità di L. 16,905,320.22, si ritiene opportuno e conveniente di prelevare da essa la somma di L. 16,615,067.04, per integrare lo stanziamento del maggior numero dei capitoli deficienti, provvedendo con apposito disegno di legge, da presentarsi al Parlamento insieme al consuntivo, a sanare le eccedenze degli altri capitoli che non trovano capienza nelle disponibilità del fondo di riserva stesso.

Ci onoriamo, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il disegno di decreto col quale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzata la prelevazione sopra indicata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, presentava, al 30 giugno 1924, una disponibilità di L. 16,905,320.22;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, ai termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione di L. 16,615,067.04 da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo n. 17 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1923-24 e da portarsi in aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso:

Cap. n.		L.
2.	Servizi della Direzione generale - Forniture, spese ed acquisti	419,852.38
4.	Servizio movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti	484,505.04
11.	Servizio lavori e costruzioni - Forniture, spese ed acquisti	841,137.88
16.	Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia) - Personale	1,257,876.01
20.	Ferrovie Sarde - Personale	384,951.96
23.	Ferrovie sarde - Manutenzione della linea	1,061,540.61
24.	Navigazione dello Stretto di Messina - Personale	316,396.57
25.	Navigazione dello Stretto di Messina - Forniture, spese ed acquisti	699,915.67
28.	Contributo al fondo Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita	767,035.63
29.	Spese per assegni e indennità diverse al personale	3,154,635.10
35.	Imposte e tasse	150,160.44
38.	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	196,671,17
40.	Spese per la sorveglianza dei trasporti	91,047.93
41.	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	734,411.25
45.	Servizi accessori ad imprese od in economia	683,873.98
48.	Navigazione con le isole - Personale	166,572.19
49.	Navigazione con le isole - Forniture, spese ed acquisti	671,582.02
51.	Navigazione con le isole - Ancoraggi e spese portuali	1,237,058.53
52.	Navigazione con le isole - Noleggio di piroscafi	950,367.68
53.	Navigazione con le isole - Spese generali	812,913.48
54.	Navigazione libera - Personale	17,330.67
57.	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare	3,100.00
66.	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	62,849.76
67.	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, ecc.	421,917,81
69.	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	5,686.62
74.	Elettrificazione di linee	21,681.66
	Totale	L. 16,615,067.04

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1869.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 1859.

Approvazione della convenzione pel mantenimento della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 8 ottobre 1924 fra lo Stato e gli altri enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia Università di Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 185. — GRANATA.

Rep. n. 96.

Convenzione per il mantenimento dell'Università di Siena a termini del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (Tabella B).

L'anno millenovecentoventiquattro (1924) a questo giorno otto del mese di ottobre in una Sala della R. Prefettura di Siena.

Innanzi a me sottoscritto avv. Niccolino Batazzi, Primo Segretario di Prefettura, Delegato alla stipulazione degli Atti e Contratti presso la R. Prefettura di Siena, ed alla presenza dei signori:

Cav. avv. Guido Ricci

Cav. dott. Francesco Francioni.

testimoni cogniti idonei e richiesti.

Si sono costituiti i signori:

1. Comm. dott. Canuto Rizzatti, Prefetto della Provincia, in rappresentanza del Ministro della P. Istruzione, giusta Ministeriale 22 settembre 1924, n. 14960;
2. Avv. Alberto Moggi per il Sindaco del Comune di Siena;
3. Cav. prof. Luigi Rugani in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Siena;
4. Grand'uff. avv. Alfredo Bruchi, Provveditore del Monte dei Paschi;
5. Cav. Livio Socini in rappresentanza della Società di Esecutori di Pie Disposizioni assistito dal Segretario della Società avv. Guido Mognaini;
6. Comm. Dante Sapori in rappresentanza della R. Camera di Commercio e Industria della Provincia di Siena;
7. Avv. Ezio Martini Arcirozzo della R. Accademia dei Rozzi;
8. Comm. Mario Bianchi Bandinelli Paparoni in rappresentanza del Circolo degli Uniti;
9. Comm. avv. Angelo Rosini in rappresentanza del Collegio dei Procuratori;
10. Comm. prof. avv. Enrico Falaschi in rappresentanza del Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
11. Cesare Caratelli in rappresentanza della Società Nuova Aurora;
12. Dott. rag. Alpinolo Franci Commissario prefettizio in rappresentanza del Comune di Castelnuovo Berardenga;
13. Dott. Giuseppe Cambi in rappresentanza del Comune di Monteroni d'Arbia;
14. Conte dott. Bandino Ugurgieri della Berardenga in rappresentanza del Comune di Monteriggioni;
15. Avv. cav. Aroldo Grugni in rappresentanza del Comune di Montepulciano;
16. Dott. cav. Amerigo Rugani in rappresentanza del Comune di Sovicille;
17. Nob. dott. Niccolò Mannucci Benincasa in rappresentanza del Comune di S. Giovan d'Asso;
18. Ottorino Carpi in rappresentanza del Comune di Rapolano;
19. Dott. prof. Onofrio Fragnito, Rettore della Regia Università degli Studi di Siena

PREMESSO

Che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'Istruzione Superiore, la Regia Università di Siena è compresa fra quelle indicate nella Tabella *B* annessa al decreto medesimo e che al suo mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo indicato nella suddetta tabella *B*.

Che, in relazione all'ordinamento degli studi stabilito nella presente Convenzione, si prevede una spesa complessiva di circa L. 1,810,830.00, la qual somma, diminuita del rendimento delle tasse scolastiche calcolato in L. 155,680.00 e di L. 10,000 di rendita patrimoniale, si riduce a L. 1,645,150, e che, ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto contribuiscono il Comune di Siena, la Provincia di Siena, il Monte dei Paschi, la Società d'Esecutori di Pie Disposizioni, la Camera di Commercio della Provincia di Siena, la Regia Accademia dei Rozzi, il Circolo degli Uniti di Siena, il Collegio dei Procuratori di Siena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, la Società Nuova Aurora di Siena e i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Monteriggioni, Montepulciano, Sovicille, S. Giovan d'Asso e Rapolano.

Tutto ciò premesso e ratificato, dai singoli interessati su costituiti, nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1) Facoltà di Giurisprudenza;
2) Facoltà di Medicina e Chirurgia, con annessa scuola Ostetricia per le levatrici;
3) Scuola di Farmacia.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente Convenzione. (Allegato n. 1).

Art. 3.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, e gli altri Enti qui sotto elencati si obbligano a concorrere alla spesa complessiva sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annui:

1. Ministero della Pubblica Istruzione . . .	L.	1,000,000.00
2. Comune di Siena, come da deliberazione dell'8 febbraio 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 13 febbraio 1924, n. 243 di P. S.	»	150,000.00
3. Provincia di Siena, come da deliberazione del 7 febbraio 1924, approvata con visto prefettizio del 19 febbraio 1924, n 1797	»	150,000.00
4. Monte dei Paschi, come da deliberazione del dì 20 febbraio resa esecutiva in via d'urgenza dalla Giunta municipale di Siena il 22 febbraio e vistata dalla Prefettura il 24 febbraio 1924 . .	»	283,000.00
5. Società d'Esecutori di Pie Disposizioni, come da deliberazione del dì 22 dicembre 1923, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 gennaio 1924, n. 153 di P. S.	»	40,000.00
6. Camera di Commercio di Siena, come da deliberazione del dì 12 dicembre 1923, approvata dal Ministero dell'Economia Nazionale con lettera n. 2374 del 1° febbraio 1924	»	10,000.00
7. Regia Accademia dei Rozzi, come da deliberazione del dì 2 gennaio 1924 del Corpo Accademico	»	3,000.00
8. Circolo degli Uniti, come da deliberazione del dì 21 giugno 1924 del Corpo Sociale	»	1,000.00
9. Collegio dei Procuratori, come da deliberazione del dì 5 marzo 1924	»	1,000.00

10. Consiglio dell'ordine degli Avvocati, come da deliberazione del dì 5 marzo 1924 . . . . L. 1,000.00
11. Società Nuova Aurora, come da deliberazione del dì 14 gennaio 1924 . . . . . . » 200.00
12. Comune di Castelnuovo Berardenga, come da deliberazione del dì 2 gennaio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il dì 13 febbraio 1924, n. 1179 . . . . » 1,500.00
13. Comune di Monteroni d'Arbia, come da deliberazioni del 22 maggio e 22 settembre 1924, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il dì 11 giugno e il 1° ottobre 1924 . . . » 1,000.00
14. Comune di Monteriggioni, come da deliberazione del dì 20 dicembre 1923, approvata dalla Giunta provinc. amministrativa il dì 9 luglio 1924, n 696 » 1,000.00
15. Comune di Montepulciano, come da deliberazione del dì 14 luglio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il dì 6 agosto 1924, numero 817 P. S . . . . » 1,000.00
16. Comune di Sovicille, come da deliberazioni del dì 17 aprile e del 4 settembre 1924, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 giugno e il 1° ottobre 1924 . . . . . . » 1,000.00
17. Comune di S. Giovan d'Asso, come da deliberazione del dì 1° giugno 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il dì 9 luglio 1924, n. 706 P. S. . . . . » 300.00
18. Comune di Rapolano, come da deliberazione del dì 5 maggio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il dì 28 maggio 1924 . . » 150.00

Totale L. 1,645,150.00

Art. 4.

I contributi, di cui all'articolo precedente, saranno annualmente versati alla Cassa dell'Università in due rate: la prima al 15 ottobre, la seconda al 15 aprile.

Art. 5.

La rendita patrimoniale indicata nelle premesse deriva da cartelle del Consolidato 5 per cento, del valore nominale di L. 200,000, acquistate col prodotto della pubblica sottoscrizione.

Con questo capitale s'intende costituire il primo fondo per la creazione di una Cassa-pensioni autonoma per il personale non insegnante dell'Università di Siena. Ad accrescere tale fondo devono essere destinate le ulteriori elargizioni di privati cittadini e di Enti pubblici e gli eventuali avanzi annuali del bilancio.

Nel caso che il servizio delle pensioni per il personale non insegnante, o per parte di esso, fosse in avvenire nuovamente assunto dallo Stato, i fondi contemplati in questo articolo dovranno rimanere patrimonio della Università.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Siena, è costituita come segue:

1. Rettore, che lo presiede;
2. Un rappresentante del Governo;
3. L'Intendente delle finanze della Provincia;
4. Tre membri eletti dal Collegio generale dei professori fra i professori stabili appartenenti all'Università;
5. Quattro rappresentanti degli Enti sovventori che corrispondano un contributo annuo non inferiore a L. 40,000, e cioè: un rappresentante del comune di Siena, un rappresentante della provincia di Siena, un rappresentante del Monte dei Paschi, un rappresentante della Società di esecutori di Pie disposizioni di Siena.

I membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione e quello scelto dal Ministero della pubblica istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e dev'essere sostituito.

I rappresentanti degli Enti sovventori s'intendono decaduti se per qualsiasi ragione il contributo degli Enti, che essi rappresentano, venisse a mancare.

La eventuale decadenza verrà pronunziata dallo stesso Consiglio.

Oltre al rettore ed ai membri eletti dal Collegio dei professori, nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartengano al personale della Università.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 7.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° ottobre 1924 ed avrà la durata di anni dieci. Essa s'intende tacitamente rinnovata per un periodo uguale, qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8.

La presente Convenzione non sarà valida fino a che non sia approvata con R. decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 9.

Le spese della presente Convenzione sono a carico dello Stato, perchè s'intende stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato medesimo.

Art. 10.

La presente Convenzione e il relativo allegato, redatti in doppio originale, sono stati da me sottoscritto, primo segretario di Prefettura, delegato ai contratti, letti, di fronte ai su citati testimoni, alle parti intervenute, le quali dopo esplicita conferma li hanno insieme coi testimoni sottoscritti in calce ed in margine a ciascun foglio come appresso:

Canuto Rizzatti, prefetto, n. n.
Avv. *Alberto Moggi*, n. n.
Prof. *Luigi Rugani*, n. n.
Avv. *Alfredo Bruchi*, n. n.
Livio Socini, n. n.
Avv. *Guido Mognaini*, n. n.
Dante Sapori, n. n.
Ezio Martini, n. n.
Mario Bianchi Bandinelli, n. n.
Avv. *Angelo Rosini*, n. n.
Avv. *Enrico Falaschi*, n. n.
Caratelli Cesare, n. n.
Alpinolo Franci, n. n.
Dott. *Giuseppe Cambi*, n. n.
B. Ugurgieri della Berardega, n. n.
Avv. *Aroldo Guigni*, n. n.
Mannucci Benincasa dott. *Niccolò*, n. n.
Dott. *Amerigo Rugani*, n. n.
Ottorino Carpi, n. n.
Onofrio Fragnito, n n.
Avv. *Guido Ricci*, teste.
Francesco Francioni, teste.

Avv. *Niccolino Batozzi*, n. n.

ALLEGATO 1.

TABELLA ORGANICA.

Posti di ruolo dei Professori nella Regia università di Siena.

1. Facoltà di Giurisprudenza . .	N. 12
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia	» 20
3. Scuola di Farmacia . . .	» 2

Pianta organica di tutto il personale della Regia università di Siena, distribuito nelle varie Facoltà, Scuole ed Uffici.

A — Facoltà di giurisprudenza.

Professori	N. 12
Incaricati	» 6
Distributore bibliot. Circolo giuridico	» 1
Subalterni	» 2

B — Facoltà di medicina e chirurgia.

Professori	N. 20
Incaricati	» 3
Aiuti	» 16
Assistenti	» 11
Tecnici	» 4
Inservienti (1)	» 17
Levatrice	» 1
Levatrice assistente	» 1

C — Scuola di farmacia.

Professori	N. 2
Assistenti	» 2
Inservienti	» 2

D — Rettorato e segreteria.

Segretari	N. 2
Subalterni	» 6

N. B. — I nove istituti della Facoltà medico-chirurgica ospitati nel Policlinico sono provveduti ciascuno di un inserviente a carico dell'Amministrazione dello Spedale di Santa Maria della Scala. I 17 inservienti che figurano in questa tabella sono destinati ai laboratori di Anatomia umana, Anatomia patologica, Igiene, Patologia generale, Medicina legale, Fisiologia, Farmacologia, Botanica, Zoologia, Fisica, Chimica e Clinica delle malattie nervose e mentali.

NB. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti.

REGI DECRETI 30 ottobre e 1° novembre 1924.
Nomina della Commissione incaricata di esaminare le offerte presentate dai concorrenti alla concessione degli impianti telefonici statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1988;
Visto il decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837;
Visto il decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460;
Considerato che con la lettera in data 19 settembre 1924, n. 1536791/7024, i concorrenti alla concessione degli impianti telefonici statali sono stati invitati a presentare le relative offerte entro il 30 ottobre 1924;
Vista la necessità di nominare una Commissione per l'esame delle offerte stesse e per le relative proposte di aggiudicazione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione così composta:
1° On. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno, professore della Regia università di Firenze, presidente.
2° On. prof. Biagio Borriello, presidente della Camera di commercio di Napoli, membro.
3° On. ing. prof. Giuseppe Belluzzo, professore del Regio istituto tecnico di Milano, membro.
4° Prof. Luigi Lombardi della Regia università di Roma, membro.
5° On. prof. avv. Cesare Tumedei, deputato al Parlamento, membro.
6° Comm. Guido Milelli, redattore della «Idea Nazionale», membro.
7° Prof. Federico Flora della Regia università di Bologna, membro.
8° Comm. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria al Ministero delle finanze, membro.
9° Cav. di gr. cr. Giuseppe Angelini, direttore generale dei servizi elettrici (Ministero delle comunicazioni), membro.
10° Comm. prof. Giuseppe Pession, capitano di fregata, membro.
11° Cav. dott. Giuseppe Capanna, consigliere nella Direzione generale dei servizi elettrici (Ministero delle comunicazioni), segretario.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1988;
Visto il decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837;
Visto il decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai componenti la Commissione incaricata di esaminare le offerte per la concessione degli impianti telefonici statali e per le relative proposte di aggiudicazione, istituita con Regio decreto 30 ottobre 1924, è aggiunto in qualità di membro il cav. dott. Antonino Lo Surdo, professore nella Regia università di Roma.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1924.
Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, che costituisce l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;
Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge anzidetto;
Sulla proposta del Commissario straordinario incaricato di organizzare l'Istituto;

Decreta:

È approvato e mandato in vigore agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, l'annesso statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 1.

Natura, sede, durata.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, costituito con R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, assume la forma di Società anonima per azioni, salvo le speciali norme di cui al Regio decreto sopra citato.

Esso ha sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze in Italia, nelle Colonie ed all'estero.

L'Istituto avrà la durata di 30 anni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per gli affari esteri che avrà approvato il presente statuto.

Art. 2.

Capitale - Azioni.

Il capitale dell'Istituto è stabilito nella misura massima di 100 milioni di lire italiane. Esso è diviso in azioni di L. 50 ciascuna interamente versate. Le azioni sono al portatore e nominative, convertibili, a richiesta, dall'una all'altra forma e firmate dal Regio commissario straordinario o da due amministratori, anche coi mezzi meccanici secondo le norme dell'art. 5 del R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

L'Istituto entrerà in funzione dopo che sarà stato versato un capitale di 50 milioni di lire italiane.

SCOPI DELL'ISTITUTO.

Art. 3.

Operazioni attive.

L'Istituto ha per iscopo di:

a) finanziare per intero od in parte, o mediante partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazione all'estero od in Colonie di diretto dominio, in cui venga impiegata, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) costituire in tutto od in parte le cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero o in Colonie di diretto dominio, ad imprese, a collettività o cooperative di lavoratori italiani, quando venga in tali lavori impiegata almeno prevalentemente mano d'opera italiana, ed eccezionalmente a singoli coloni od assuntori di piccole industrie;

c) anticipare in tutto od in parte i fondi necessari per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori all'estero, o nelle Colonie italiane di diretto dominio, nei quali venga almeno prevalentemente impiegata mano d'opera italiana, ed eccezionalmente a singoli coloni od assuntori di piccole industrie;

d) finanziare, in via eccezionale, in tutto od in parte i lavori eseguiti nel Regno e destinati a servizi statali di emigrazione, in quanto lo consentano le disponibilità dell'Istituto;

e) concedere fidejussioni nei casi in cui si renderebbe possibile l'intervento diretto dell'Istituto nel finanziamento di lavori od opere di colonizzazione, esigendo la prestazione delle garanzie previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

f) compiere tutte le altre operazioni attive bancarie o finanziarie, attinenti agli scopi sociali.

Art. 4.

Compiti vari ed accessori.

Allo scopo di accertare le possibilità di impiego del lavoro italiano all'estero, l'Istituto provvederà a raccogliere accurate notizie ed informazioni sul movimento commerciale e sulla situazione dei mercati esteri, che potrà anche comunicare nelle forme volute dal regolamento, ai commercianti ed industriali che ne facessero richiesta.

L'Istituto potrà incoraggiare o compiere studi e progetti per l'espansione del lavoro italiano all'estero e per l'impianto di aziende colonizzatrici, cedendoli gratuitamente od in conto sovvenzione alle imprese da esso finanziate; per l'esame o per la redazione dei progetti in parola, potrà avvalersi di altri enti che abbiano scopo analogo a quelli dell'Istituto e diano pieno affidamento.

L'Istituto potrà contribuire allo svolgimento delle iniziative di carattere culturale o professionale tendenti a perfezionare e ad elevare sempre più il tipo dell'emigrazione italiana all'estero, escluse quelle promosse da aziende a carattere industriale o commerciale che abbiano comunque per fine la propaganda e la pubblicità.

Art. 5.

Operazioni passive.

L'Istituto può:

a) emettere *obbligazioni fruttifere* in conformità degli articoli 6 e 8 del Regio decreto costitutivo, ed in relazione ai bisogni della sua gestione;

b) emettere *buoni fruttiferi* a scadenza fissa e *buoni infruttiferi;*

c) eseguire il servizio di raccolta e trasmissione di fondi da parte degli italiani all'estero ai fini da essi determinati;

d) compiere tutte le altre operazioni bancarie passive attinenti agli scopi sociali.

Art. 6.

Operazioni vietate.

E' vietato all'Istituto di fare speculazioni di qualsiasi natura sui cambi e sui titoli.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 7.

Nomina dei consiglieri - Rinnovazione delle cariche sociali.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di 25 consiglieri, i quali debbono essere cittadini italiani. Questo numero potrà essere variato per deliberazione dell'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Quattro consiglieri sono nominati dal Ministro per gli affari esteri su proposta, rispettivamente, dei Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie e del Commissario generale dell'emigrazione. Gli altri 21 consiglieri sono nominati dall'assemblea con le norme dell'art. 21. A parità di voti resta eletto il più anziano di età, e, in caso di rielezione, l'amministratore uscente.

I consiglieri di nomina ministeriale durano in carica un biennio. I consiglieri elettivi durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni due anni. Il turno di scadenza della carica, alla fine del primo biennio, è stabilito mediante sorteggio di dieci dei consiglieri elettivi in carica.

Nel caso di vacanza di un posto di amministratore si provvede alla surrogazione nelle forme stabilite dall'art. 125 del Codice di commercio. Il consigliere nominato in sosti-

tuzione, anche se confermato dalla prima successiva assemblea, resta in carica per la durata del mandato di amministratore già conferito al consigliere che sostituisce.

Tutti i consiglieri elettivi sono rieleggibili, e quelli di nomina governativa riconfermabili.

Art. 8.

Responsabilità e cauzione degli amministratori.

I consiglieri d'amministrazione dell'Istituto sono tenuti a prestare una cauzione di L. 50,000 in azioni sociali al valore nominale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione gli amministratori di nomina governativa.

Art. 9.

Presidente - Vice-presidente
Comitato esecutivo - Segretario - Consigliere delegato.

Il Consiglio nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti, un presidente, due vice-presidenti, e un Comitato esecutivo costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede e da altri quattro componenti, tra i quali il consigliere nominato dal Ministro per gli affari esteri su proposta del Commissario generale dell'emigrazione.

Le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, saranno affidate dal presidente ad un consigliere oppure ad un funzionario dell'Istituto.

Al presidente spettano le funzioni di amministratore delegato dell'Istituto. Parte di queste possono da lui essere affidate, col consenso del Comitato esecutivo, ad uno o più componenti del Comitato stesso.

Art. 10.

Funzioni del presidente e dei vice-presidenti.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:

1° convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo fissandone l'ordine del giorno;

2° dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, che richiedono il suo intervento;

3° vigila al buon andamento di tutti i servizi dell'Istituto;

4° esercita le funzioni ad esso particolarmente assegnate dal presente statuto e dalla legge.

Il presidente può delegare ai vice-presidenti le attribuzioni che non sono di sua spettanza quale presidente del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Funzioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) approva il regolamento del personale ed i regolamenti speciali dei singoli servizi dell'Istituto;

b) predispone i progetti dei bilanci e riferisce all'assemblea per l'approvazione;

c) delibera la emissione delle obbligazioni;

d) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie e rappresentanze e degli uffici corrispondenti;

e) transige e compromette le controversie il cui valore ecceda le Lit. 1,000,000;

f) nomina e revoca, su proposta del Comitato esecutivo, i funzionari che hanno facoltà d'impegnare l'Istituto di fronte ai terzi;

g) determina la retribuzione per i componenti il Comitato esecutivo.

Art. 12.

Funzioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo:

a) esercita, in conformità dello speciale regolamento, tutte le funzioni relative al personale, non demandate al Consiglio ai sensi dell'articolo precedente;

b) delibera, secondo le norme statutarie e regolamentari sugl'investimenti dei capitali sociali e dei fondi comunque raccolti;

c) transige e compromette le controversie il cui valore non ecceda 1,000,000 di lire italiane;

d) delibera su tutte le operazioni dell'Istituto e su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'assemblea generale od al Consiglio d'amministrazione; delibera anche su questi ultimi in caso di manifesta urgenza, salvo riferirne al più presto al Consiglio.

Art. 13.

Convocazione del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, ed ogni volta che il presidente lo creda opportuno, o ne facciano richiesta otto consiglieri o due sindaci effettivi.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazioni devono essere fatte per lettera raccomandata e contengono l'ordine del giorno da trattare.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere spediti almeno dieci giorni prima del giorno della riunione ed almeno cinque giorni prima quelli per le convocazioni del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato con due giorni di preavviso.

Art. 14.

Validità delle riunioni
Deliberazioni e verbali del Consiglio e del Comitato esecutivo

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quelle del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di un numero di componenti in carica superiore alla metà.

Il Consiglio ed il Comitato deliberano a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti quello del presidente si considera come doppio.

I processi verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni del Comitato devono essere redatti e trascritti nel registro dei verbali del Consiglio o rispettivamente del Comitato, e sottoscritti dal presidente e dal segretario entro il giorno successivo a quello delle adunanze.

I processi verbali delle riunioni debbono essere sottoposti all'approvazione rispettiva del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo nella successiva riunione.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.

Art. 15.

Costituzione dell'assemblea.

Per essere ammessi all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Istituto o da altro ente autorizzato, dal quale risulti che

almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea — abbiano depositato le loro azioni.

I titolari di azioni nominative, non depositate, possono intervenire all'assemblea dimostrando la qualità.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea da altro socio; il mandato di rappresentanza può risultare per iscritto sul certificato di deposito delle azioni o sul biglietto di ammissione all'assemblea rilasciato ai titolari di azioni nominative.

Un socio non può rappresentare che un altro socio.

Art. 16.

Convocazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, la data, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato, almeno 60 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno non computandosi il giorno della pubblicazione nè quello della riunione. L'avviso di convocazione verrà comunicato senza ritardo alle sedi, rappresentanze, agenzie ed uffici corrispondenti dell'Istituto all'estero che ne cureranno l'esposizione al pubblico.

L'assemblea può essere convocata in Roma od in altro luogo.

Art. 17.

Presidente dell'assemblea - Scrutatori.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, da un vice-presidente a ciò delegato.

Il presidente nomina fra i soci presenti due scrutatori.

Art. 18.

Funzioni dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria dei soci:

a) discute, approva e modifica il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

b) nomina o surroga gli amministratori elettivi in conformità dell'art. 7 del presente statuto;

c) nomina i sindaci, salvo il disposto dell'art. 7 del presente statuto;

d) determina la retribuzione dei sindaci.

Ogni altra deliberazione è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 19.

Validità delle riunioni dell'assemblea.

L'assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti.

La data e l'ora della riunione dell'assemblea in seconda convocazione saranno indicate nell'avviso della prima convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 20.

Voti ai soci dell'assemblea.

Ogni socio ha nelle assemblee generali un voto fino a 100 azioni; oltre 100 azioni e fino a 1000 ha un voto per ogni 100 azioni; oltre 1000 e fino a 5000 un voto ogni 500 azioni e per le successive un voto ogni 1000.

Agli effetti del voto il computo delle azioni è formato dalla somma delle azioni possedute in proprio con quelle del socio eventualmente rappresentato.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea delibera validamente solo quando la maggioranza assoluta di voti, rappresenta i due terzi del capitale presente.

Occorre però l'intervento di tanti soci, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno un quarto del capitale medesimo.

Per deliberare:

a) lo scioglimento anticipato della Società nei casi previsti dall'art. 146 del Codice di commercio;

b) la richiesta di proroga della sua durata;

c) la riduzione, la reintegrazione, o l'aumento del capitale sociale;

d) ogni altra modificazione allo statuto sociale.

Non sono ammessi il cambiamento dell'oggetto della Società o la fusione con altre società.

Art. 22.

Verbali delle assemblee.

Il processo verbale dell'assemblea è redatto per atto di pubblico notaio e fa piena fede verso i soci o verso i terzi delle deliberazioni prese.

Art. 23.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto:

di tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze, e due effettivi ed uno supplente, eletti annualmente dall'assemblea generale dei soci.

I sindaci elettivi sono rieleggibili, e quelli di nomina governativa riconfermabili.

Art. 24.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; tuttavia, il primo esercizio sociale sarà chiuso al 31 dicembre 1925.

Art. 25.

Ripartizione degli utili.

Gli utili netti dell'Istituto risultanti dal bilancio annuale, nel quale devono figurare fra le spese gli interessi garantiti del 4.50 per le azioni, e del 3.50 sulle obbligazioni e gli eventuali reintegri al fondo dell'emigrazione delle somme erogate negli esercizi precedenti a mente dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, saranno distribuiti come segue:

a) 5 % al fondo di riserva prescritto dall'art. 182 del Codice di commercio;

b) 40 % quale dividendo alle azioni;

c) 2 % al presidente del Consiglio di amministrazione;

d) 10 % fra tutti i componenti del Consiglio di amministrazione in ragione del numero delle sedute del Consiglio alle quali sono intervenuti;

e) 10 % a favore del personale direttivo secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;
f) 15 % ad opere a vantaggio degli emigranti;
g) 18 % a disposizione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 27.

Firma sociale.

Per gli affari di ordinaria amministrazione basterà la firma del presidente o del consigliere delegato.

Per gli affari eccedenti la ordinaria amministrazione, per tutti gli altri per i quali si richiede un atto pubblico e per la firma delle cambiali, la Società non resterà obbligata se l'atto non sia firmato dal presidente e da un altro consigliere o funzionario dell'Istituto a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione, ed in caso di impedimento del presidente, da un consigliere da lui designato per sostituirlo.

La delega alla firma per gli affari di ordinaria amministrazione, ai funzionari nominati a mente del disposto dell'art. 11 paragrafo *f*), verrà fatta dal presidente secondo le norme stabilite dalle leggi e dagli usi.

Art. 28.

Domicilio effettivo dei soci.

In caso di contestazione di qualsiasi natura, fra l'Istituto ed i soci, questi s'intendono domiciliati legalmente presso la sede sociale.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 286 obbligazioni della ferrovia **Udine-Pontebba** comprese fra quelle passate a carico del Governo italiano in forza dell'art. 15 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla legge 20 giugno 1876, n. 3181, state sorteggiate nella 49ª estrazione seguita in Roma il 22 novembre 1924.

64	95	157	277	553
674	869	969	1030	1361
1680	1736	1888	1897	2075
2092	2134	2215	2256	2464
2532	3285	3902	4030	4539
5050	5304	5556	5560	5619
5938	6285	6470	6478	6593
6773	6879	7078	7112	7741
7785	7896	7916	8003	8497
8814	8975	9173	9213	9230
9667	9812	9859	10038	10430
10498	10791	10834	11007	11847
11919	12080	12150	12400	12455
12462	12832	12912	13169	13506
13577	13997	14334	14355	14761
14769	14862	15032	15103	15146
15197	15255	15385	15839	15952
16426	16517	16592	16737	17219
17297	17390	17607	18214	18730
19052	19128	19158	19418	19427
20495	20526	20544	20644	20945
21575	21755	21849	22080	22402
22831	23171	23205	23326	23417
23752	23777	23848	23887	24062
24070	24118	24168	24175	24208
24290	25346	25443	25519	25948
26053	26061	26422	26566	26731
26923	27291	27477	27648	27771
27947	28235	28287	28335	28411
28521	28902	28927	28968	29067
29716	29836	29921	30096	30135
30569	30696	30889	30997	31088
31138	31805	31988	32114	32124
32196	32207	32376	32425	32512
32581	32606	32689	32741	33240
33361	33398	33427	33559	33603
33637	33693	34031	34286	34381
34764	34904	35870	36258	36653
36752	36851	37059	37319	37407
37450	37505	37910	38030	38527
38661	38887	39252	39508	39560
39598	39724	40651	40676	40991
41495	41574	41634	41908	41944
41966	41984	42034	42323	42456
42489	42496	42665	42739	42899
42986	43121	43308	43349	43370
43811	43947	44012	44207	44741
44927	45292	45471	45496	45863
45880	46518	46559	47070	47168
47250	47434	48280	48301	48463
48784	48950	49066	49227	49527
49860	49866	49985	50079	50629
50653	50867	51086	51234	51297
51299	51382	51406	51629	52389
52606	52647	52675	52837	53246
53730	53908	54129	54448	54474
54959	55230	55295	55439	55686
55885	—	—	—	—

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1925, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1º luglio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 22 novembre 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore i... oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

3° Avviso di smarrimento di Buono del Tesoro.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del tesoro quinquennale 13ª emissione, n. 1102 di L. 10,000 intestato a D'Andrea Pasquale fu Giuseppe, col pagamento degli interessi ad Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio di annunzi legali della provincia di Avellino, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 18 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, 24 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Ordinanza di Sanità marittima n. 9.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Los Angeles (California);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da San Pedro (Los Angeles) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 23 novembre 1924.

Per *il Ministro*: MESSEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Proroga del concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene per l'anno 1924-25.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'avviso di concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene, in data 23 settembre 1924, pubblicato nel n. 227 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 dello stesso mese e nel n. 40 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 2 ottobre 1924;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1924, ore 19, il termine utile per la presentazione delle domande al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) per l'ammissione al concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene, per l'anno 1924-25.

Art. 2.

L'assegno per tali posti è elevato da Lit. 3000 a Lit. 4800.

Roma, addì 31 ottobre 1924.

Il Ministro: CASATI.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad 8 posti di capi tecnici aggiunti nel personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1924 col quale venne indetto un concorso ad otto posti di capi tecnici aggiunti per le Direzioni di artiglieria e armamenti;

Considerato che il concorso stesso ha avuto esito completamente negativo, nessuno dei candidati essendo stato dichiarato idoneo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 8 posti di capi tecnici aggiunti con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 ripartiti nelle seguenti categorie del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina e per il numero dei posti a fianco di ciascuna indicato (1):

Congegnatori elettricisti	N. 4
Congegnatori comuni	» 3
Congegnatore ottico	» 1
Totale . . .	N. 8

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 600 di supplemento di attività: dopo 5 anni di grado si può essere promossi primi capi tecnici per concorso.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività. Si è promossi capi tecnici principali, senza limite di anzianità, per merito comparativo.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

* *

b) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39

Per coloro che siano già impiegati di ruolo della Amministrazione si prescinde da qualsiasi limite di età.

2. Certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

3. Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato legalizzato.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5 Certificato dell'esito definitivo di leva

6. Diploma originale di licenza di Istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), oppure di licenza di Istituti professionali di 3° grado o di Istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento). Sono esclusi titoli equipollenti.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro ungarica.

7. Fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

8 Quietanza dell'Ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L 25

9 Gli invalidi di guerra, oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n 1312 che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra

10. Tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della R marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art 30 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un capitano di vascello.

Membri: un capitano di corvetta; un maggiore del Genio navale; un capo tecnico principale o capo tecnico della relativa specialità; un professore di fisica di istituto nautico o tecnico o di istituto professionale di 3° grado.

Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche, pratiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art 9.

A ciascuna delle prove di esame sono attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve avere riportato una media di almeno 12 punti in ciascuna materia e nel caso che non fosse dichiarato idoneo in una materia non potrebbe essere ammesso alle altre prove

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver ottenuto almeno una media di 14 punti nelle prove scritte, pratiche e grafiche

E' inoltre attribuito a ciascuna materia il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

il punto medio di ciascuna materia risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori;

il punto medio ottenuto dal candidato in ciascuna prova si moltiplica per il relativo coefficiente;

la somma dei prodotti così ottenuti per tutte le materie costituirà la classifica di ogni concorrente per formare la graduatoria per i risultati idonei.

Art 10.

I posti messi a concorso:

1 Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera a) dell'art 3;

2. Il 10 per cento al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei;

3 La metà al massimo dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni.

4 I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie suddette.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità. A parità di punti si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la marina e pubblicate sul foglio d'ordini del Ministero.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro fra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile di L. 450 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1924.

Il Ministro per la marina:
DI REVEL.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capi tecnici aggiunti nella Regia marina.

SPECIALITÀ CONGEGNATORI.

Coefficiente	N. delle materie	Materie di esami	Se l'esame è scritto orale o pratico	Annotazioni
1	1	Composiz. italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 8 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine la assegnazione dei temi.
2	2	Matematica	scritto (1) orale	
2	3	Disegno	grafico (1) orale	
2	4	Fisica e chimica	orale	
3	5	Nozioni speciali	orale	
3	6	Esame pratico	pratico	

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla professione.

MATERIA N. 2.

Matematica.

A) PROVA SCRITTA: Risoluzione di un problema di aritmetica ed algebra e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

B) PROVA ORALE:

Aritmetica:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di un numero. Potenze con esponente intero positivo, negativo e nullo.

5° Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4° Sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

5° Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

6° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10 Uso delle tavole ed applicazioni.

8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni - Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

A) PROVA GRAFICA: Eseguire, copiando dal vero, in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

B) PROVA ORALE: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

FISICA.

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi o sovra un piano inclinato Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.

10° Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

12° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità - magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia, telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforosi e solforico.
9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato, egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Congegnatori comuni.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio e ad aria compressa e idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc., e cenni sulle loro funzioni.
Cenni sui principali strumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche.

Ottici.

Sistemi diottrici semplici. Punti coniugati - fuochi. Determinazione grafica e sperimentale dei fuochi. Sistemi diottrici composti Nodi, piani nodali. Costruzione grafica del punto coniugato di un punto luminoso, immagine. Determinazione dei punti cardinali.
Lenti e sistemi di lenti. Generalità, formule principali. Punti cardinali. Varie specie di lenti (concave, convesse, ecc.). Aberrazione di sfericità, aberrazione cromatica, obbiettivi, oculari, oculari positivi di Ramsden, oculari negative di Whyghens o Campani. Oculare di Galileo. Lenti che servono a raddrizzare le immagini nel cannocchiale terrestre. Determinazione dei punti cardinali negli oculari.
Occhio umano. Cenni descrittivi, accomodamento, angolo visuale, acuità visiva. Giudizio delle distanze, stereoscopio, campo della visione. Persistenza delle immagini. Infrazione dei colori.
Strumenti ottici. Generalità.

Camera oscura, microscopio semplice e composto. Disposizioni pratiche dei microscopi, pregi principali.
Cannocchiali, suoi punti cardinali. Sistemi telescopici obbiettivi e oculari, ingrandimento fisso e ingrandimento variabile, metodi per ottenerli, anello oculare, campo, diaframmi, reticoli. Portata. Misura dell'ingrandimento. Norme pratiche per riconoscere la bontà dei cannocchiali. Potere risolutivo del telescopio e del microscopio.
Telemetro, periscopio, telescopio, catottrico o a riflessione. Altri strumenti di uso comune Misure di precisione di un ingranaggio. Macchine a dividere di precisione. Verifica delle lenti.
Principali qualità del vetro d'ottica. Cenni sui metodi di fabbricazione. Prismi, squadre ottiche e principali proprietà.
Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi speciali di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Elettricisti.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.
Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.
Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.
Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

MATERIA N. 6.

Esame pratico.

(Comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.
Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.
Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

Il Ministro per la marina:
DI REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.